

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) l'8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di EV

(Causa C-174/22)

(2022/C 191/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parte nel procedimento principale

EV

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che specificano la norma in bianco di cui all'articolo 354a del Nakazatelen kodeks (codice penale, NP) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, dello Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe), consentano che una persona sia giudicata colpevole di detenzione di una sostanza della categoria 3 dell'allegato I, in particolare di toluene, in una quantità di due litri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU 2004, L 47, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l'8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK

(Causa C-175/22)

(2022/C 191/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento principale

BK

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 ⁽¹⁾ osti a un'interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali — l'articolo 301, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con l'articolo 287, paragrafo 1, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro) — secondo la quale il giudice può, nella sua sentenza, attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, purché non si tratti di una qualificazione come reato punito più severamente, a ragione del fatto che l'imputato non è stato correttamente informato della nuova e diversa qualificazione giuridica prima della pronuncia della sentenza e non ha potuto difendersi in relazione ad essa.

In caso di riposta positiva, se l'articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l'imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l'iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).